Repert. n. 1152/2022 del 04/03/2022



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guzzo Liliana Presidente rel ed est dott. Tosi Lina Giudice dott. Torresan Lisa Giudice

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g 3778/2020 promossa

da

#### **CILLANI Luigi**

Rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Antonello Calabrese, Andrea Zarbo e Marcello Maggiolo con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo

Attore

#### Contro

#### OCEAN KING spa., già ADRIATIC MARINE GROUP s.r.l.

rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. e dom. Francesco Magni

oggetto: impugnazione delibera di bilancio

#### conclusioni

#### Attore

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, per le causali di cui in atti ed ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa,

- accertare la sussistenza dei denunziati vizi del bilancio al 31 dicembre 2018 di Adriatic Marine Group
   S.r.l. e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare, a norma degli artt. art. 2479-*ter*, commi 3° e 4°, e 2434-*bis* c.c., la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2018 adottata dall'assemblea dei soci di Adriatic Marine Group S.r.l. il 4 novembre 2019;
- ordinare agli amministratori di conformarsi ai corretti criteri di formazione del bilancio ed alle regole, correttamente interpretate, che sovraintendono la sua formazione e di assumere tutti i provvedimenti necessari a tale scopo, nonché pronunciare ogni altra conseguente declaratoria.



Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali, C:P.A. e I.V.A. come per legge.

Convenuta

In via preliminare

Dichiararsi improcedibile/inammissibile e/o comunque rigettarsi la domanda avversaria per le ragioni di cui in narrativa.

Nel merito

Rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e in diritto.

In via istruttoria:

accogliersi le istanze di cui alla seconda memoria ex art 183 c.p.c. depositata il 21.11.2020

In ogni caso

Spese, diritti e onorari di causa rifusi.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Luigi Cillani ha convenuto in giudizio Adriatic Marine Group srl ( ora Ocean King spa) e premesso di essere socio della convenuta con una partecipazione del 33,33% (gli altri soci erano, per pari quote, Alberto e Davide Ballarin) ha impugnato la delibera della assemblea dei soci del 4 novembre 2019 di approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2018 affermando che il medesimo era stato redatto in violazione dei principi di verità, precisione e prudenza e comunque era carente sotto il profilo della chiarezza, contestando in sintesi

- "i) la mancata appostazione, tra le passività, di un adeguato fondo rischi commisurato al rischio di soccombenza nel contenzioso pendente contro il dott. Aristide Merloni e nelle vertenze in essere con alcuni altri committenti, pure ritenute in buona misura fondate dagli amministratori di AMG;
- ii) la mancata appostazione, tra le passività, di un ingente credito vantato da Cantieri Navali Chioggia e riconosciuto dalla Società.

Ha chiesto in ragione di ciò che venga accertata e dichiarata ", a norma degli artt. art. 2479-ter, commi 3° e 4°, e 2434-bis c.c., la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2018 adottata dall'assemblea dei soci di Adriatic Marine Group S.r.l. il 4 novembre 2019".

A sostegno della domanda de qua ha esposto innanzitutto che non era stato appostato un fondo rischi proporzionato al rischio di soccombenza nel contenzioso promosso dal dott. Aristide Merloni dinanzi al Tribunale di Milano e nelle vertenze in essere con alcuni altri committenti, quali il dott. Carlo Perrone, ancorché si trattasse ad avviso degli stessi amministratori di Adriatic Marine Group S.r.l. (di seguito anche denominata AMG) di iniziative dotate di fondamento; ha affermato che a fronte di una soccombenza potenziale di svariate centinaia di migliaia di euro, in bilancio era stata stanziata la sola somma quale fondo rischi di euro 50.000 e con ciò era stato violato il canone di prudenza che avrebbe dovuto necessariamente guidare l'estensore del bilancio nel rappresentare secondo principi di verità e adeguatezza i rischi ipotizzabili per la società nella gestione del contenzioso e del precontenzioso. Inoltre nella nota integrativa non vi era alcun chiarimento in merito alle valutazioni effettuate con riferimento a tale posta di bilancio.

Quanto alla seconda censura ha affermato che la Cantieri Navali vantava un considerevole credito verso AMG pari ad € 350.000,00 quale corrispettivo dei lavori extra commessa effettuati sulla Ocean Queen 130 su diretta richiesta di AMG, ha asserito che l'effettivo svolgimento dei lavori non era stato contestato dalla società che aveva anche rilasciato certificato di buona esecuzione e che il credito era menzionato anche in uno schema riepilogativo "Ratei e fatture da emettere" di Cantieri Navali sottoscritto dai Ballarin e dallo stesso Cillani; nonostante ciò il debito non era stato inserito in



bilancio e la nota integrativa non offriva alcun aiuto per chiarire la Valutazione posta alla base di tale omissione in fase di predisposizione del bilancio. Si trattava dunque di violazione del principio di verità, oltre che di correttezza e chiarezza.

Si è costituita in giudizio la società, che dopo aver dato conto del quadro di accesa conflittualità propria dei rapporti societari tra il Cillani e gli altri due soci ha eccepito la improcedibilità ed inammissibilità per tardività dell'impugnazione sul rilievo che con riferimento alla censura relativa al fondo rischi era maturata la preclusione di cui all'art 2434 bis cc posto che il contenzioso era sorto nel 2016 e i bilanci 2016 e 2017 erano stati approvati con la mancata appostazione di fondo rischi in parte qua e ciò anche con il voto favorevole del Cillani.

Vi era inoltre decadenza ex art 2479 ter primo comma cc..

Ha anche eccepito la improcedibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ad agire affermando che vi era carenza di prospettazione nell'atto introduttivo della sussistenza del concreto interesse dell'attore alla presente azione.

Nel merito ha innanzitutto precisato quanto al fondo rischi che non vi era alcun contenzioso promosso contro AMG da Aristide Merloni avente ad oggetto il pagamento della somma di € 360.000,00 bensì un contenzioso pendente dal 2016 tra AMG e Merloni (frutto della riunione tra due cause in cui le parti erano alternativamente attrice e convenuta) in cui vi era da un lato domanda di AMG verso Merloni per un credito di € 219.000,00 richiesto per "opere aggiuntive" effettuate su una imbarcazione acquistata dal Merloni e dall'altro lato una domanda del Merloni di condanna della società al pagamento della somma di € 188.000,00 a suo dire spettantegli in relazione alla vendita di una imbarcazione alla sorella, quale provvigione, a mente di una copia di scrittura privata. Ha affermato che non esistevano i presupposti per appostazione a fondo rischi di somme in relazione a detto contenzioso in forza dei principi contabili, posto che la scrittura de qua era stata disconosciuta da AMG in quanto apocrifa e comunque contestata sia perché priva di causa sia per mancanza della qualità di mediatore in capo al Merloni. L'originale era stato prodotto solo in data 21.2.2019 e in data 3.6.2019 era poi stata depositata la CTU da cui risultava l'apocrifia della scrittura de qua. Inoltre il verbale di prove testimoniali del 19.9.2019 corroborava le ragioni creditorie di AMG.

Per il resto il fondo rischi era stato correttamente appostato per € 50.000,00 in relazione alle sole contestazioni (stragiudiziali) avanzate dal cliente Perrone circa i vizi di una imbarcazione, ad oggi prive di seguito giudiziale, in quanto all'epoca si era ritenuto che i vizi riguardassero la pitturazione e detta somma era stata prudenzialmente ritenuta congrua. Successivamente nel bilancio di esercizio 2019 il fondo era stato portato ad € 100.000,00 avendo scoperto altra origine del vizio.

Quanto alla pretesa mancanza di appostazione tra le passività del debito verso Cantieri Navali ha evidenziato che non sussisteva detto debito tanto che lo stesso Cillani aveva partecipato quale presidente ad un C.d.a di Cantieri Navali in data 4.6.2019 in cui il Consiglio gli aveva dato mandato di concludere entro il 19.12.2019 accordo transattivo con AMG che preveda azzeramento di qualsiasi importo dare avere tra le parti

Ha dunque formulato le conclusioni trascritte in premessa.

Concessi termini 183 VI comma c.p.c, precisate le conclusioni viene in decisione previa concessione termini ex art 190 c.p.c.



Sentenza n. 388/2022 pubbl. il 04/03/2022 RG n. 3778/2020

Repert. n. 1152/2022 del 04/03/2022

### Eccezioni preliminari

La eccezione di inammissibilità/improcedibilità della impugnazione per tardività è infondata Secondo la prospettazione della convenuta sarebbe maturata la preclusione di cui all'art. 2434-bis c.c. per il vizio relativo alla mancata appostazione di un adeguato fondo rischi in quanto il contenzioso de quo sarebbe sorto con Merloni nel 2016 e non vi sarebbero stati contestazioni del Cillani con riferimento ai bilanci esercizio 2016 e 2017 nei quali ugualmente la appostazione non era contemplata.

Ai sensi degli artt. 2479-*ter*, commi III e IV c.c. e dell'art. 2434-*bis* c.c, espressamente richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2479-*ter*, comma IV cc. l'impugnazione non può essere proposta dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Va però rilevato che l'azione di cui al presente giudizio in esame non concerne la impugnativa dei bilanci 2016 e 2017 essendo invece volta alla declaratoria di nullità, del diverso bilancio relativo all'esercizio 2018 approvato dall'assemblea dei soci il 4 novembre 2019 e nulla vieta che possa essere impugnato un bilancio anche con censure mosse a detto specifico bilancio che avrebbero potuto esser rivolte ad "omologhe" voci di bilanci precedenti che non sono stati attinti da impugnativa. Il bilancio relativo all'esercizio successivo (2019) è stato approvato dall'assemblea dei soci il 14 maggio 2020 dopo l'instaurazione del presente giudizio di tal che non opera la preclusione di cui all'art 2434 bis c.c

Inoltre la azione proposta secondo la prospettazione attorea è azione di nullità di tal che essa non è neppure sottoposta al termine di giorni 90 dalla iscrizione nel registro imprese previsto per le domande di annullamento dall'art 2479 ter primo comma c.c..

Anche la eccezione di difetto di interesse ad agire è infondata posto che in materia di società, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio va valutata alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, anche senza dedurre alcun danno economico (v. da ultimo Cass. Civ sez 1 Ordinanza n. 21238 del 23/07/2021) e nel caso di specie l'attore ha specificamente lamentato ciò (v.pag 10 di citazione)

## Merito: mancata appostazione, tra le passività, di un adeguato fondo rischi commisurato al rischio di soccombenza nel contenzioso pendente contro il Aristide Merloni e nelle vertenze in essere con alcuni altri committenti

Ai sensi dell'art. 2424 bis comma 3 c.c "Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza"; come precisato anche dalla Suprema Corte "gli accantonamenti a fondi, per rischi ed oneri, sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, certi o probabili, ma indeterminati nell'ammontare o nella data di sopravvenienza...tali componenti negativi vengono dunque anticipatamente imputati, anziché nell'esercizio in cui sorge il debito o si produce la perdita, in quello in cui si realizza un evento che consente di valutare come certo e probabile il decremento patrimoniale, incerto tuttavia nel quantum e nel quando" (Cass. 19.9.2014 n.19762).



RG n. 3778/2020

In base alla norma citata dunque e ai principi contabili in materia (v. OIC 31) 52/2022 del 04/03/2022 in presenza di cd. credito litigioso, la sola pendenza del procedimento civile avente ad oggetto detto preteso credito faccia sorgere l'obbligo di appostare in bilancio un fondo per il rischio del pagamento necessitando che per contro vi siano le su indicate connotazioni di "certezza" o "probabilità".

Nel caso in esame il credito vantato da Merloni, ovvero il credito per provvigione non poteva considerarsi né certo né probabile all'epoca della approvazione del bilancio esercizio 2018 ( novembre 2019) essendo l'evento classificabile come meramente remoto. Parte convenuta ha ben illustrato la pretesa creditoria del Merloni di cui al contenzioso pendente presso il Tribunale di Milano (corredando detta illustrazione anche documentalmente con atti e verbali di causa) dando conto che la pretesa creditoria si fondava su una copia di scrittura che la società chiaramente contraffatta ed apocrifa con la firma in particolare che sembrava addirittura giustapposta a stampa tanto da far ritenere dunque all'inizio che la parte neppure fosse in possesso di un originale; anche dopo il deposito dell'originale la firma era apparsa appunto contraffatta e già in data 3.6.2019 in quel procedimento giudiziario era stata depositata CTU che aveva confermato che la firma era apocrifa. Nel caso si manifestino eventi dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della formazione del bilancio che evidenzino condizioni che già esistevano alla data di bilancio occorre tenere conto di ciò: caso di specie la soccombenza che già sulla scorta delle precedenti condivisibili valutazioni poteva apparire come meramente possibile (e non dunque certo o probabile sì da imporre una appostazione al fondo rischi) non si appalesava addirittura neppure più come ipotesi possibile bensì come ipotesi del tutto remota.

E' dunque corretta e corrispondente a principio di verità ed adeguatezza la assenza in bilancio di qualsivoglia appostazione in fondo rischi per il contenzioso con Merloni.

Con riferimento al cliente "Perrone", la società ha chiarito che dopo aver raggiunto una transazione relativa ad alcuni vizi essa aveva ricevuto denuncia (non sfociata in contenzioso giudiziale) in data 16.4.2019 (v doc 10 di parte convenuta) per ulteriori vizi documentati con foto, nella quale veniva segnalata la problematica dell'ingiallimento dello scafo dell'imbarcazione "Genesia". La società ha evidenziato che a fronte di tale denuncia cui non era neppure seguito contenzioso giudiziale e che neppure vedeva una quantificazione degli importi pretesi era stato appostato a bilancio 2018 a fondo rischi prudenzialmente 1' importo di € 50.000,00 (v voce B 12 del bilancio) somma da ritenersi adeguata in considerazione della tipologia di vizio e della causa del vizio medesimo all'epoca ritenuta ragionevolmente essere un difetto di pitturazione (valutata anche la possibilità di ristoro da parte della fornitrice della pittura): e del resto nessun elemento vi è per ritenere che detta valutazione non fosse in allora corretta posto che l'attore ha lamentato la incongruità della appostazione di € 50.000,00 solo con riferimento al fatto che detta somma riguardasse anche il Merloni, e non con riferimento di per sé solo alla situazione del cliente Perrone.

Né rileva che il fondo sia stato poi aumentato nell'esercizio 2019 ad € 100.000,00 società ha chiarito che ciò è stato correlato alla scoperta a fine 2019 che la causa dell'ingiallimento era altra (sabbiatura nottetempo su imbarcazione adiacente senza frapposizione di dovute protezioni sì da compromettere l'integrità della fiancata e non alla vernice usata): trattasi dunque di aggiornamento della congruità del fondo nell'esercizio successivo

Non sussistono pertanto le lamentate violazioni dei principi di verità precisione e prudenza lamentati dall'attore in riferimento al fondo rischi.

Sentenza n. 388/2022 pubbl. il 04/03/2022 RG n. 3778/2020 Repert. n. 1152/2022 del 04/03/2022

Parte attrice ha lamentato oltre ai difetti di cui sopra anche la carenza sotto il profilo della chiarezza. Va però rilevato che il bilancio de quo è un bilancio abbreviato e se è vero che il requisito della chiarezza opera anche in caso di bilancio abbreviato esso va però declinato alla luce delle norme che lo regolano e segnatamente di quanto previsto dall'art. 2435-bis, comma 5 c.c., che definisce il contenuto obbligatorio della nota integrativa del bilancio d'esercizio abbreviato e consente di omettere l'indicazione di varie informazioni (non ritenute dunque incidenti sulla chiarezza) tra cui ai fini che qui occupano, le indicazioni richieste al numero 7 dell'art 2427 cc relativamente alla composizione della voci *ratei, risconti "altri" fondi* (qual è quello che qui occupa- v art 2424 cc classificazione stato patrimoniale passivo lett B n.3) considerando peraltro che tale indicazione non si rendeva neppure necessaria, nel caso de quo ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale (verità e correttezza di cui si è già detto). posto che la appostazione nel fondo concerneva una sola situazione, quella cliente Perrone, nel mentre per il contenzioso Merloni nulla doveva esser appostato.

#### Debito verso Cantieri Navali

Va rilevato che contrariamente a quanto affermato dall'attore il debito non era affatto certo e riconosciuto dalla società (che ha effetutuo solo riconoscimento dell'esecuzione lavori non ex se del credito) e lo schema ratei e fatture da emettere 2018 ( doc. 8 dell'attore ) è di provenienza della pretesa creditrice. Vero è che ,come poi esplicitato nell'atto di transazione intercorso tra AGM e Cantieri Navali (v doc .8 di parte convenuta) , erano insorte contestazioni inter partes in considerazione di vizi delle lavorazioni effettuate da Cantieri Navali su incarico di AGM e dei danni che aveva subito AGM che aveva dovuto stipulare transazioni con propri clienti in ragione di detti vizi. Trattavasi dunque ancora un volta di una passività solo potenziale, che avrebbe esser iscritta, secondo prevalente opinione a fondo rischi, qualora certa o probabile.

Sul punto vi è da rilevare che in data 4 giugno 2019 si era tenuto un consiglio di amministrazione di Cantieri Navali, cui aveva partecipato pure il Cillani, quale presidente, in cui era stato deliberato di concludere entro il 19.12.2019 un accordo dal quale risultasse l'azzeramento di qualsiasi importo dare avere. In ragione di ciò e della previsione di detta transazione (il cda di Cantieri Navali era composto dalle medesime persone fisiche socie di AGM) la passività non era né certa né probabile ma al più suolo possibile di tal che correttamente non vi è stata iscrizione in bilancio.

Quanto al principio di chiarezza vale quanto già sopra esposto.

Conclusivamente le domande attoree vanno rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale

Rigetta le domande attoree

Condanna l'attore a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 7500,00 per competenze professionali oltre spese generali ed accessori di legge

Venezia 16.2.2022

La presidente rel ed est

Dott. Liliana Guzzo

